

**TRIBUNALE DI CATANIA****Quarta sezione civile****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11639/2020

promosso da

PULVIRENTI EMANUELE, C.F. PLVMNL59R25C351W, rappresentato e difeso dall'AVV. MOSCA DANIELE, C.F. MSCDNL77P15G273L, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n. 128/A;

opponente

contro

AK NORDIC AB, C.F. 97753590153, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVV. NICOLA M. SCULCO, C.F. SCLNCL46L11C352I, dall'AVV. ANDREA M. SCULCO, C.F. SCLNRM77L20A859X, e dall'AVV. ANTONINO G. DISTEFANO, C.F. DSTNNN61T12C351F, ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 203;

opposto

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento – mediazione.

All'udienza del 15.03.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il procedimento è stato posto in decisione, senza assegnazione di termini.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69)

Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3143/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con cui Pulvirenti Emanuele è stato condannato a corrispondere euro 27.249,60 oltre interessi e spese, a favore di AK Nordic AB, in ragione del credito a quest'ultima ceduto da Findomestic s.p.a. e derivante dal contratto di finanziamento del 04.03.2016 n. 20095263117017 e dal contratto di apertura di linea di credito con carta n. 10051004068565 del 09.12.2011.

L'opponente ha chiesto revocarsi l'ingiunzione formulando i seguenti motivi: nullità del procedimento monitorio per difetto di capacità processuale, nonché per indeterminatezza del titolare dell'apretea creditoria; per entrambi i contratti, nullità per violazione dell'articolo 117 commi I e III t.u.b., mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e conseguente inesigibilità della somma ingiunta; per il prestito personale, mancata prova dell'erogazione del finanziamento, sussistenza di anatocismo

illegittimo in ragione del piano di ammortamento alla francese, assenza di trasparenza, difformità tra TAEG pattuito e TAEG effettivamente applicato, nullità delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 125**bis** comma VI t.u.b. e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma VII della norma, indeterminatezza della somma ingiunta; per l'apertura di linea di credito con carta, mancanza di coincidenza tra le pattuizioni di cui alla richiesta e le risultanze dell'estratto conto.

L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

“- revocare (...) il decreto ingiuntivo n°3143/2020, emesso dal Tribunale di Catania il 31.8.2020, depositato in data 1.9.2020 e notificato al sig. PULVIRENTI EMANUELE il 14.9.2020;

- in via principale, accertare, per il motivo sub 1, la nullità del procedimento monitorio per il difetto di capacità processuale, nonché per l'incertezza e l'indeterminatezza del titolare della presunta pretesa creditoria contestata e, per l'effetto, revocare, il decreto ingiuntivo opposto;

- in subordine, per i motivi sub 2 - 3 - 4, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.

AK Nordic AB si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e deducendo in ordine alla sussistenza della propria legittimazione attiva, all'esistenza ed alla piena validità dei contratti, al rispetto dei tassi soglia, all'assenza di effetti anatocistici nel piano di ammortamento alla francese ed al rispetto della disciplina sulla trasparenza.

Con ordinanza del 13.10.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto, *“ritenuto che (...) l'opposizione non può considerarsi fondata su prova scritta - tenuto conto delle prove fornite in ordine alla cessione, dei contratti in forma scritta prodotti, della sussistenza del consenso e della validità ed efficacia dei contratti c.d. mono-firma, del verificarsi della mora, del carattere consensuale dei contatti, del carattere generico delle contestazioni in ordine agli interessi ed all'assenza di trasparenza, della liceità del c.d. ammortamento alla francese - e non può predicarsi ex ante la pronta spedizione del procedimento”*; con il medesimo provvedimento è stato assegnato a parte opposta un termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione. Il procedimento di mediazione si è svolto nelle date 01.12.2021 e 18.01.2022, con esito negativo.

Con le note di trattazione scritta del 27.04.2022 l'opponente, oltre a ribadire le doglianze già formulate nell'atto di citazione, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio di opposizione, a causa della mancata partecipazione del legale rappresentante dell'opposta ai due incontri di mediazione. Inoltre, ha eccepito l'assenza della procura sostanziale necessaria per permettere al difensore di intervenire alle suddette riunioni in sostituzione della parte. Le parti sono dunque state invitate ad interloquire su tale eccezione.

Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'*iter* del procedimento, deve accogliersi l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente con le note del 27.4.22 e ribadita nell'udienza del 15.3.22.

Innanzitutto, deve premettersi che, trattandosi di un giudizio riguardante un contratto bancario, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, le parti sono tenute ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, in questo caso a seguito di rilievo da parte del Giudice, cui è seguita l'assegnazione di termine per

l'instaurazione del procedimento.

La società opposta non è intervenuta personalmente agli incontri di mediazione per mezzo del proprio legale rappresentante, bensì ha partecipato mediante il proprio difensore. Nel verbale dell'incontro di giorno 1.12.2021 si legge infatti “è presente per l'istante l'avv. Antonino Di Stefano, per procura conferita in comparsa di costituzione”, mentre nel verbale dell'incontro del 18.01.2022 si legge che “è presente per l'istante l'avv. Gaetano Sciacca in sostituzione dell'avv. Antonino Di Stefano difensore dell'istante per procura conferita in comparsa di costituzione”.

In primo luogo si osserva che la procura all'avv. Di Stefano suddetto è stata conferita direttamente nel corpo della comparsa di costituzione, in cui la società AK Nordic AB, in persona del suo procuratore, si è dichiarata rappresentata e difesa per mandato generale alle liti dall'avv. Nicola M. Sculco e dell'avv. Andrea M. Sculco e gli stessi si sono dichiarati “abilitati, con la sottoscrizione del presente atto ed ai fini del presente procedimento (a nominare) procuratore l'Avv. Antonino G. Distefano”.

Anche ritenendo tale procura non sottoposta ad onere di regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., deve comunque osservarsi che l'avv. Distefano, presente ai due incontri di mediazione, non è munito del potere sostanziale di disporre del diritto controverso. Quanto alla procura generale conferita nei confronti degli avvocati Sculco, pur avendo la stessa la forma della procura notarile, deve rilevarsi, per un verso, che trattasi di procura generale alle liti che non attribuisce alcuna rappresentanza sostanziale della parte, e, per altro verso, in ogni caso il delegato non potrebbe delegare un ulteriore soggetto conferendo ulteriormente la rappresentanza.

Sul tema, si ritiene opportuno aderire all'orientamento giurisprudenziale che – partendo dal rilievo per cui la legge non prevede, né esclude, che la delega possa essere conferita al difensore (dovendosi negare tale possibilità solo per gli atti personalissimi e per quelli che la legge eccettua espressamente) – conclude nel senso che il difensore può partecipare al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, ma solo se dotato del potere sostanziale di disporre del diritto controverso. In altri termini, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione deve essere conferito mediante procura speciale sostanziale, che deve avere come specifico oggetto la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali dedotti nella controversia (in questo senso, *ex multis*, Cass.civ., Sez. III, n. 8473/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sez. II., n. 104/2023; Tribunale Parma, Sez. I, n. 1139/2022; Corte appello L'Aquila, Sez. I., n. 1129/2021 e Tribunale Milano, Sez. XIII, n. 6458/2019). Nel caso di specie, peraltro, la mediazione era stata disposta espressamente “rammentando alle parti che al procedimento devono partecipare le parti personalmente o delegati muniti del potere sostanziale di disporre del diritto controverso” (ordinanza del 13.10.2021).

Di conseguenza, stante la mancanza di valido conferimento del potere rappresentativo, deve ritenersi che la parte non abbia partecipato al procedimento di mediazione. Dal momento che è l'opposto, attore in senso sostanziale, la parte onerata a promuovere la mediazione, l'intero procedimento composto dal ricorso e dalla fase di opposizione – stante l'assenza della stessa parte onerata – deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010 ed il decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato (per

questa ricostruzione, Cass. civ., Sez. un., n. 19596/2020; sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte del soggetto onerato, tra le molte sentenze di merito, Corte appello Milano, n. 3832/2022),

Le spese vengono infine poste a carico della parte opposta soccombente e la liquidazione viene operata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M. 147/2022, in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento, del carattere in rito della pronuncia e della limitata attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11639/2020, così decide:

- dichiara improcedibile il ricorso monitorio e revoca il decreto ingiuntivo n. 3143/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna AK Nordic AB a corrispondere a Pulvirenti Emanuele le spese di lite, liquidate in euro 3.809,00, oltre il 15%, IVA e CPA per spese generali.

Catania, 04/05/2023

Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone